



**Determinazione Segretario Generale n. 56 del 29.05.2024**

**Oggetto:** Rinnovo contratto di manutenzione anno 2024/2026 n.0OCT500212 – S00021713 relativi agli impianti elevatori n. 54AO1958 – 54KH6887 .

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- Visto che dal 4 settembre 2017, con l'insediamento del Consiglio Camerale, è stata costituita la nuova Camera di Commercio del Sud est Sicilia, frutto dell'accorpamento delle tre preesistenti Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa;
- Rilevato che, a seguito di una analisi delle caratteristiche del servizio di manutenzione degli ascensori delle tre sedi, della loro diversità e delle esigenze che i tre distinti impianti comportano per una maggiore efficienza e rapidità di intervento manutentivo, si è addivenuti alla scelta di affidare gli impianti a tre ditte diverse e, compatibilmente con le norme vigenti, preferibilmente alle stesse imprese, che hanno avuto per tanti anni la manutenzione, i relativi contratti;
- Preso atto, pertanto, che occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di manutenzione per gli impianti della sede di Catania per il triennio 2024/2026;
- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L. R. 17 maggio 2016 n. 8, con la quale è stata sancita l'applicabilità in Sicilia delle disposizioni e dei relativi provvedimenti d'attuazione del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, a far data dalla entrata in vigore dello stesso;
- Visto il comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
- Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale dà facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Visto il comma 1 dell'art. 37 del suddetto decreto legislativo, il quale consente alle stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di potere procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- Preso atto del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;

Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

- Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche,

- oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;
- Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
  - Preso atto che ai sensi dell'art. 50 del nuovo Codice degli Appalti (dglr 36/2023, la quale dà facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  - Tenuto conto del comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 “indicazione di carattere transitorio sull'applicazione del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 Euro;
  - Preso atto che in atto non è in vigore alcuna convenzione Consip per la manutenzione degli ascensori, per cui si può ricorrere in via autonoma alla scelta del contraente;
  - Rilevato di potere ricorrere alle superiori disposizioni regolamentari, atteso che l'importo contrattuale per la manutenzione in argomento è inferiore alla suddetta soglia e che appare conveniente per la Camera l'affidamento dei servizi ad imprese di propria fiducia e di consolidata capacità ed efficienza;
  - Vista l' email del 11 marzo 2024 in cui il Provveditore chiedeva, se in base al contratto stipulato con la “SQM Service scarl “ ditta che svolge i servizi di manutenzione immobili e impianti degli stabili camerale, era di loro competenza, con email del 12/03/2024 comunicavano che non fa parte del loro contratto;
  - Ritenuto, pertanto, di individuare, per l'affidamento dei predetti lavori l'impresa “ Otis Servizi s.r.l.”, impresa che da moltissimi anni ha effettuato continuativamente con esperienza e diligenza la manutenzione degli ascensori, e che dispone di ricambi originali, che con il costo della manutenzione ordinaria garantisce anche gli interventi finalizzati alla sostituzione di parti dell'impianto senza ulteriori costi aggiuntivi che conosce approfonditamente gli impianti in argomento;
  - Rilevato che con la citata impresa si sono avuti i necessari contatti e vista per ultimo la nota pervenuta in data 20 febbraio 2024 prot. n. 4890, con la quale la ditta, offre un prezzo pari a Euro 3.000 oltre iva per impianto;
  - Rilevato, pertanto, che si può autorizzare la stipula del contratto triennale per la manutenzione dei due ascensori della sede camerale di Catania alla ditta Otis Servizi s.r.l., al costo annuo complessivamente di Euro 6.000, oltre Iva, da imputare al conto 325020/BB03 “Oneri per manutenzione ordinaria” dei bilanci per l'anno 2024 e successivi;
  -

#### DETERMINA

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, è autorizzato l'affidamento alla ditta Otis Servizi s.r.l. la manutenzione per **tre anni** dei due ascensori della sede camerale di Catania, al costo annuo complessivo di Euro 6.000,00 oltre Iva, come da offerta pervenuta in data 20/02/2024;
- 2) di imputare la spesa annualmente al conto 325020/BB03 “Oneri di manutenzione ordinaria” del bilancio camerale per l'anno 2024 e successivi;
- 3) di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1^ sezione provvedimenti, 2^ sezione Provvedimenti dirigenziali, altresì nella 1^ sezione Bandi di gara e contratti, 2^ sezione Delibere e Determine a contrarre”.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Rosario Condorelli